

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA

CONFAPI
Confederazione italiana della piccola e media
industria privata

CONFAPI Toscana

PROTOCOLLO DI INTESA TRA
INAIL Direzione Regionale per la Toscana
e
CONFAPI Toscana

INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, _____
rappresentata dal dott. Giovanni Asaro, _____ nella
sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana pro tempore

e

La **CONFAPI Toscana** con sede pro tempore a Poggibonsi (SI), _____
rappresentata dal Presidente Lorenzo Giotti, _____ nella sua
qualità di rappresentante legale CONFAPI Toscana pro tempore

CONSIDERATO CHE

- Il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili ;
- L'INAIL in attuazione del D. Lgs 38/2000 e del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le Linee Operative per la Prevenzione 2017 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
- all'INAIL il legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti prevenzionali nelle specifiche materie in sinergia con gli altri attori per la sicurezza;
- INAIL – Direzione Regionale per la Toscana e CONFAPI Toscana sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;

- CONFAPI Toscana, quale organizzazione di rappresentanza della piccola media impresa privata industriale, ha sempre avuto come scopo la tutela degli interessi morali, sindacali, economici delle imprese associate e della salute, sicurezza e tutela dell'ambiente in cui si trovano ad operare i loro dipendenti, nell'ottica di un armonico sviluppo economico e sociale della regione Toscana
- CONFAPI Toscana ha sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche tramite gli Enti Bilaterali dalle stesse Parti sociali creati e riconosciuti.
- CONFAPI Toscana persegue questo scopo attraverso interventi diretti nelle imprese di suo riferimento, costruendo a questo scopo le azioni e le sinergie operative più efficaci per dare continuo sostegno alla cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
- CONFAPI Toscana promuove e sostiene iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro fornendo supporto operativo alle imprese attraverso attività di consulenza e formazione individuate sulla base dell'analisi dei bisogni espressi dal territorio.
- CONFAPI Toscana intende attuare percorsi sinergici con tutti gli Enti che desiderino mettere in cantiere progetti di prevenzione ed implementazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, che prevedano la più stretta collaborazione tra Attori Pubblici e Privati

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.) e iniziative informative/formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- Proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- Scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al Decreto 101 del 10 agosto 2018 (Gdpr) per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione;

- Predisposizione e attuazione di progetti di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni, nel rispetto del presente Protocollo, e conterranno la disciplina dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative concordate nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

Art. 4

La collaborazione tra le parti viene gestita per l'intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l'altro l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.

Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.

Art.5

Le Parti valutano insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivati dallo sfruttamento dell'invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.

In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione di progetti di collaborazione nonché tra le Parti.

Art. 6

Le Parti si danno atto dell'esistenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare il logo di INAIL e della CONFAPI Toscana saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.

L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 7 – Durata

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d'intesa tra i firmatari.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

INAIL

DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA

Il Direttore regionale

dott. Giovanni Asaro

Dr: Giovanni Asaro

CONFAPI Toscana
Il Presidente

Lorenzo Giotti